

Modalità di controllo svolte dall'Ufficio Sismica dell'Unione Comuni Distretto Ceramico a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 1814 del 7 dicembre 2020

1- Interventi sottoposti al procedimento di autorizzazione sismica ai sensi dell' art. 12 della L.R. n. 19/2008

Continuano ad essere soggetti al procedimento di autorizzazione sismica secondo le modalità di cui all'articolo 12 della L.R. n. 19/2008 tutti gli **interventi definiti "rilevanti"** per la pubblica incolumità dall'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 ed individuati in dettaglio ai punti A.1, A.2, A.3 e A.4 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 1814/2020. Rientrano pertanto in tali casistiche:

- a) Tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, così come definiti ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018, in zone 2 con valori di accelerazione a_g compresi tra 0,20g e 0,25g (per l'Unione risultano presenti prevalentemente nel Comune di Frassinoro);
- b) Tutte le nuove costruzioni in zona 2 che si discostano dalle usuali tipologie o risultano particolarmente complesse, secondo le definizioni di cui al punto A.2 del succitato Allegato;
- c) Tutti gli interventi di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico in zona 2 sui fabbricati indicati al punto A.3, ovvero le costruzioni strategiche per le finalità di protezione civile e le infrastrutture rilevanti in caso di collasso definite negli elenchi degli Allegati A e B alla D.G.R. n. 1661/2009 o ad esse assimilabili;
- d) Tutti gli interventi da realizzarsi negli abitati dichiarati da consolidare di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001;
- e) Tutti gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001;
- f) Tutti i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche (sanatorie);

2- Interventi per i quali risulta consentito il deposito del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19/2008 e previsto un controllo di tipo sistematico da parte della struttura tecnica competente

Rientrano in questa casistica tutti gli interventi per i quali, anche in zona 2, risulta consentita dalla succitata D.G.R. 1814/2020 la denuncia di deposito in luogo della previgente autorizzazione sismica, ma che, per la loro realizzazione, necessitano del rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune. Tale disposizione, da attuarsi in coerenza con quanto disposto dal punto 2 della Circolare Assessorile 30 marzo 2018 richiamata in premessa, è da intendersi valida per tutti i P.d.C. associati ad un deposito del progetto esecutivo, sia in caso di presentazione contestuale dei due titoli che in caso di presentazione non contestuale.

Risultano altresì compresi in questa casistica tutti gli interventi classificabili come "locali" ai sensi del §8.4.1 delle NTC 2018 da realizzarsi in zona 2 sugli edifici strategici per le finalità di protezione civile e sulle infrastrutture rilevanti in caso di collasso (si richiamano nel merito gli elenchi A e B della D.G.R. n. 1661/2009). Tale modalità è estesa anche a tutti gli interventi di nuova costruzione, adeguamento, miglioramento e riparazione/intervento locale sui medesimi edifici da realizzarsi o collocati in zona 3, così come disposto dalla Circolare assessorile del 31 gennaio 2020 prot. n. PG/2020/77588;

3- Interventi per i quali risulta consentito il deposito del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19/2008 e previsto un controllo di tipo a campione

Vengono assoggettati ad un controllo "a campione" tutti i progetti riguardanti gli interventi di **"minor rilevanza"**

definiti ai punti B.1, B.2, B.3 e B.4 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1814/2020, eccezion fatta per quelli rientranti nelle casistiche descritte ai precedenti punti 1 e 2. Si annoverano pertanto in tale categoria:

- a) Tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico di fabbricati esistenti collocati in zone 2 con valori di accelerazione a_g compresi tra 0,15g e 0,20g, nonché tutti quelli previsti in zone 3 (punto B.1);
- b) Tutti gli interventi sugli edifici esistenti classificabili come "interventi locali" ai sensi del §8.4.1 delle NTC 2018 e delle indicazioni riportate al succitato punto B.2, sia in zona 2 che in zona 3;
- c) Tutti gli interventi di nuova costruzione in zona 2 non rientranti tra quelli definiti di particolare complessità al punto A.2 della succitata Delibera, nonché tutte le nuove realizzazioni in zona 3 (escluse quelle ricadenti nei casi evidenziati nel precedente punto 2);
- d) Tutte le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone o classificabili come edifici agricoli, ovvero edifici ricadenti in classe d'uso I ai sensi del §2.4.2 delle NT 2018 (sia in zona 2 che in zona 3);

Le **modalità di determinazione del campione** da assoggettare a controllo risultano così definite:

- Viene fissata, per i progetti ricadenti nelle casistiche sopra descritte, una percentuale di controllo pari al 33% del numero di pratiche pervenute da ogni singolo Comune (1 pratica ogni 3 per ogni territorio comunale);
- Il suddetto campione verrà definito mediante procedure di sorteggio che verranno svolte dal Servizio Sismica con cadenza variabile da mensile a trimestrale, determinata volta per volta in relazione al periodo impiegato dalle pratiche in ingresso a raggiungere la quota minima di sorteggio stabilita per ogni singolo Comune. In via preliminare si dispone un sorteggio per ogni Comune al raggiungimento dei seguenti numeri di pratiche:
 - Per i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, un sorteggio al raggiungimento di almeno nove pratiche in ingresso per singolo Comune e, comunque, con intervallo temporale non minore di un mese e non maggiore di tre mesi tra un sorteggio ed il successivo;
 - Per i Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano, un sorteggio al raggiungimento di almeno tre pratiche in ingresso per singolo Comune e, comunque, con intervallo temporale non minore di un mese e non maggiore di tre mesi tra un sorteggio ed il successivo;

Le succitate disposizioni si ritengono coerenti sulla base del numero di pratiche pervenute per Comune nei precedenti anni di attività del Servizio, ma ci si riserva la possibilità di modificarle, mediante apposito atto, in relazione all'effettivo andamento del flusso di pratiche in ingresso;

- Le date di svolgimento dei sorteggi verranno comunicate con congruo preavviso mediante pubblicazione sul sito web del Servizio. I sorteggi verranno svolti pubblicamente e, per ciascuno di essi, verrà redatto apposito verbale. I relativi esiti saranno resi disponibili previa richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati;
- Tutti i progetti esecutivi delle strutture depositati presso gli Sportelli Unici dei vari Comuni e rientranti nelle casistiche di cui sopra verranno in ogni caso inviati al Servizio e concorreranno a formare l'insieme di pratiche da cui estrarre, per ogni Comune, il campione sopra definito;
- Sulle pratiche estratte verrà avviato il procedimento di controllo stabilito dall'art. 13 della L.R. n. 19/2008 e ne verrà data comunicazione agli interessati ed allo Sportello Unico di riferimento;

4- Interventi per i quali risulta consentito il deposito del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19/2008 ma che risultano compresi in una procedura di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90

Rientrano in questa casistica tutti gli interventi per i quali, a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 1814/2020, risulta consentito il deposito del progetto esecutivo al posto dell'autorizzazione sismica ma che necessitano, per la loro realizzazione, del rilascio di atti autorizzativi di competenza di altri Enti, da acquisirsi mediante procedura di Conferenza di Servizi. In tali casi, qualora il suddetto deposito venisse ricompreso all'interno del procedimento di Conferenza ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/90, il controllo di merito del progetto esecutivo avverrà in modo sistematico entro i termini della suddetta procedura, in coerenza con quanto disposto al punto 3.3 della Circolare assessorile 30 aprile 2018;

5- Svolgimento delle funzioni sul controllo formale attribuite agli Sportelli Unici dall'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19/2008 da parte del Servizio Sismica

In relazione alle funzioni di verifica sulla completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa dei progetti assoggettati a deposito, attribuite agli Sportelli Unici dei vari Comuni dall'art. 13 della L.R. n. 19/2008, si dispone che le medesime vengano svolte esclusivamente dal Servizio Sismica e solo sui progetti assoggettati al controllo secondo le modalità sopra descritte. Si precisa altresì che, fatte salve differenti indicazioni da parte del Servizio Sismica o degli Sportelli Unici dei Comuni, il certificato di attestazione di avvenuto deposito di cui al suddetto art. 13, in assenza del quale non risulta ammesso l'avvio dei lavori, è da intendersi conseguito trascorsi i termini per la validità del titolo edilizio correlato alla denuncia di deposito (art. 14, c. 4, L.R. n. 15/2013 e s.m.i.) oppure, in caso di non contestualità tra deposito e titolo edilizio, trascorsi cinque giorni lavorativi dalla presentazione della pratica strutturale agli Sportelli Unici dei Comuni;

6- Modalità di controllo sui progetti esecutivi delle strutture assoggettati a denuncia di deposito;

Il controllo di competenza del Servizio Sismica sui progetti esecutivi delle strutture per i quali risulta consentito dalla D.G.R. n. 1814/2020 il deposito del progetto in luogo della previgente autorizzazione sismica continuerà ad essere svolto in coerenza con quanto disciplinato dalla L.R. n. 19/2008 e dal paragrafo B.3. dell'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n. 1373/2011, i cui contenuti e modalità si ritengono in corso di validità. Si ritiene in ogni caso opportuno sottolineare alcune modalità operative che il Servizio adotterà sulle pratiche soggette a deposito e per le quali, trascorsi i termini di legge, risulta consentito l'avvio dei lavori:

- a) Qualora il progetto esecutivo delle strutture depositato **risultasse carente**, in tutto o in parte, degli elaborati stabiliti al paragrafo B.2.1. dell'Allegato B alla D.G.R. 1373/2011 e previsti in relazione all'entità dell'intervento in progetto, ovvero si ravvisassero mancanze in termini di rappresentazioni esecutive e/o di relazioni tecniche su elementi strutturali di significativa rilevanza ai fini statici e sismici, il Servizio riterrà la pratica non regolare e provvederà a comunicare il preavviso di parere conclusivo negativo agli interessati ed allo SU del Comune;
- b) Nel caso i contenuti delle relazioni tecniche non dovessero risultare conformi, in tutto o in parte, ai requisiti minimi disposti al paragrafo B.2.2. della D.G.R. n. 1373/2011, nonché a quanto disciplinato ai paragrafi 10.1 delle NTC 2018 e C10.1-C10.2 della Circolare esplicativa n. 7/2019, il Servizio si riserva la possibilità, valutata caso per caso, di ritenere non completa la documentazione progettuale e di comunicare il preavviso di rigetto;

- c) Verrà posta particolare attenzione alla completezza e coerenza formale della modulistica MUR correlata alla denuncia di deposito, con particolare riferimento ai nominativi dei progettisti riportati ed alla presenza del costruttore. Quest'ultimo, in particolare, **dovrà essere sempre chiaramente esplicitato** qualora si intendano iniziare immediatamente i lavori oppure, se non ancora nominato alla data di presentazione della pratica, **esplicitata chiaramente la condizione sul modulo di denuncia**. Si riterranno pertanto non valide denunce di deposito prive dei dati del costruttore o di riferimenti sulla sua mancata nomina alla data di presentazione;
- d) In coerenza con le modifiche apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 all'art. 65 del D.P.R. 380/2011, per l'immediato avvio dei lavori dovrà essere presentato, contestualmente al deposito del progetto esecutivo delle strutture, anche il modulo di denuncia dei lavori (indipendentemente dalla tecnologia costruttiva), oppure selezionata sul MUR D.2 la casella relativa alla disposizione di cui all'art. 15 della L.R. n. 19/2008, la quale, a seguito della revisione del succitato art. 65, si ritiene estensibile anche alle tecnologie costruttive non indicate nel testo dell'articolo della Legge Regionale sopra richiamata. Resta in ogni caso consentita la possibilità di presentare il modulo di denuncia dei lavori successivamente al deposito del progetto a patto che tale avvenga prima dell'effettivo avvio dei lavori;

7- Attività transitorie del Servizio in recepimento delle modifiche normative previste dal presente atto

Il Servizio Sismica, dalla data di acquisizione formale del presente regolamento sui territori costituenti l'Unione Comuni del Distretto Ceramico e **fino al 30/09/2021**, si renderà disponibile a svolgere delle istruttorie preventive sui progetti esecutivi delle strutture soggetti a deposito prima della loro effettiva presentazione, al fine di favorire il graduale recepimento delle modifiche procedurali stabilite dalla D.G.R. n. 1814/2020 sui territori di competenza. Tale attività la si ritiene attuabile al fine di supportare i professionisti nella corretta presentazione di pratiche a deposito su territori che, stanti le previgenti normative, risultavano soggetti prevalentemente a procedure di autorizzazione sismica. L'attività istruttoria, come sopra descritta, verrà svolta in presenza previo appuntamento con gli istruttori del Servizio, i quali si renderanno disponibili nei giorni stabiliti per il ricevimento. Tale attività è comunque da intendersi aggiuntiva all'attività di supporto tecnico già svolta dal Servizio ai sensi dei commi 2 degli articoli 12 e 13 della L.R. n. 19/2008;

8- Priorità sul controllo delle pratiche sismiche in relazione ai procedimenti di competenza

Il controllo delle pratiche sismiche svolto dal Servizio Sismica a seguito delle modifiche apportate dalla D.G.R. n. 1814/2020 avverrà prevalentemente secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle pratiche. Verrà tuttavia **data precedenza** a tutti quegli interventi che, ai sensi della succitata Delibera, continueranno a necessitare del rilascio dell'autorizzazione sismica di competenza del Servizio prima dell'avvio dei lavori. Pertanto, nell'insieme di pratiche assoggettate per Comune alle procedure di controllo sopra descritte nel periodo intercorrente tra due sorteggi consecutivi, **verrà comunque data priorità alle istanze di autorizzazione** anche se cronologicamente successive, per data di presentazione, alle denunce di deposito sorteggiate per il controllo.